

**Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione di verdura,
frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)**

Modifica del 6 maggio 2009

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 lett. a

³ In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può liberare per l'importazione:

- a. parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202 e dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

6 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 916.121.10

